



GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO A.I.A DPC 026/153

DEL 05/07/2016

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - **AIA n. DPC 026/02 del 23/07/2015 (Titolo III bis) - AIA n. DPC 026/77 del 28/04/2016 - Chiarimenti.**

Ditta: Cupello Ambiente Scrl

Sede legale: Contrada "Valle Cena" - 65051 Comune di Cupello (CH).

Sede impianto: Contrada "Valle Cena" - 65051 Comune di Cupello (CH).

Attività svolte:

- Gestione della nuova discarica di servizio per rifiuti non pericolosi al servizio del Polo impiantistico complesso di proprietà del Consorzio CIVETA con sede in C.da "Valle Cena" di Cupello (CH) e di titolarità della Cupello Ambiente Scrl ai sensi dell'AIA n. DPC 026/77 del 28/04/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

D.G.R. n. 469 del 24.06.2015

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L 312, che ha individuato «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;
- Direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, recante: "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
- Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- L. 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 recante: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- D.L. 4 luglio 2015, n. 92, recante: "*Misure urgenti in materia di rifiuti e di AIA, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa e di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*";
- L. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*

- amministrativi” e s.m.i.;
- L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
 - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
 - L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.(in vigore dal 01/01/2007);
 - L.R. 23.06.2006, n. 22 “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti Abruzzo” che ha approvato definitivamente il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”;
 - la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;

VISTO il D.M. 27.09.2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i.;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ecc. ecc.

VISTO il Decreto del MATTM del 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18, comma 2 dell’ex D.Lgs. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D.Lgs. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la DGR n. 1227 del 27.11.2007 avente per oggetto: “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 308 del 24.06.09 recante: “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9 del DM 24 aprile 2008”;

VISTA la DGR n. 778 dell’11.10.2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

VISTA la DGR n. 917 del 23.12.2011 “Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)” - Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”- Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 469 del 24.06.2015 con la quale, a parziale modifica di quanto già contenuto nella DGR n. 310 del 29.06.2009, si individuano nei Servizi Gestione Rifiuti e Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, per quanto di competenza, I strutture competenti al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

VISTA la DGR n. 254 del 28.04.2016, avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 e s.m.i – L.R. 19/12/2007, n° 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle D.G.R. n° 790 del 03/08/2007 – D.G.R. n° 808 del 31/12/2009 e D.G.R. n° 656 del 16/09/2013”;

RICHIAMATE le disposizioni che regolano il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), così come disciplinato dall’art. 188 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che con Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23.07.2015 avente ad oggetto: “Variante sostanziale al progetto autorizzato con Autorizzazioni Integrate Ambientali nn. 125/112 del 30.06.2009, 3/10 del 16.03.2010 e 1/13 del 21.02.2013. RIESAME e MODIFICA”, il Consorzio Intercomunale Civeta è stato sottoposto al riesame e modifica per l’installazione esistente dell’Impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB) per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della FORSU (frazione organica da rifiuti solidi urbani), della piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema differenziato, della fase di chiusura e di gestione post-operativa della discarica esaurita, della gestione della nuova



discarica di servizio per rifiuti non pericolosi, della realizzazione e gestione della nuova discarica di servizio all'impianto, ubicato in Contrada "Valle Cena" del Comune di Cupello (CH);

DATO ATTO che con **AIA n. DPC 026/76 del 28/04/2016** avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - AIA DPC n. 026/02 del 23/07/2015 (Titolo III bis) - Variante Sostanziale, Varianti non Sostanziali, Cronoprogramma, Titolo V all'AIA n. DPC026/02 del 23/07/2015."

DATO ATTO che con **AIA n. DPC 026/77 del 28/04/2016** avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III bis) - Volturazione Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015", è stata volturata la fase di gestione, limitatamente alla nuova discarica di servizio al polo impiantistico (terzo invasivo), dal Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. alla Ditta CUPELLO AMBIENTE – SOCIETA' CONSORTILE AR.L., con sede in C.da "Valle Cena" snc del Comune di Cupello (CH);

VISTA la nota prot.n. 145 del 01/06/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/128002 del 06/06/2016, con la quale la CUPELLO AMBIENTE – SOCIETA' CONSORTILE AR.L., ha chiesto al SGR chiarimenti in merito al provvedimento di AIA n. DPC 026/02 del 23/07/2015, parzialmente volturato con provvedimento di AIA n. DPC 026/77 del 28/04/2016;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione del **07/06/2016** tenutasi presso gli uffici regionali dello scrivente Servizio e nello specifico:

"omissis ... *Il Responsabile dell'Ufficio Sig. Marco Famoso illustra sinteticamente i punti da discutere nell'incontro tecnico oggetto di convocazione.*

Per il punto a), il tema evocato dall'ARTA è da riferirsi verosimilmente ai rifiuti indifferenziati avviati alla gestione di impianti mobili ubicati nel territorio regionale abruzzese che recentemente hanno in parte sostituito in alcuni ambiti territoriali, la carenza impiantistica prevista dagli atti di pianificazione, anche in ragione di linee guida ministeriali. Dette linee guida, successivamente modificate, hanno espresso valutazioni diverse sull'impiantistica mobile di trattamento con l'invito alla Regioni e Province Autonome di riconsiderare il ricorso a tali attrezzature. Nel caso prospettato dal Gestore si ritiene che i conferimenti nella discarica in argomento siano regolati dalle normative di settore e che nel caso di specie, per quanto riguarda lo smaltimento del sopravaglio derivante dalle attività di gestione del TMB, i conferimenti avvengano nel pieno rispetto della predetta normativa.

Per il punto b), al pari di quanto indicato all'art. 10 dell'AIA n° DPC026/02 del 23.07.2015 relativamente all'attuale discarica in esercizio, si esprime l'avviso che le medesime tipologie di rifiuti nonché, per quanto applicabili, le medesime condizioni e prescrizioni, sono riproponibili rispetto all'invaso di cui alla nota della Cupello Ambiente scarl.

Si ribadisce che anche in questo caso i riferimenti normativi di cui al D.LGS 36/2003 e smi ed al successivo DM 27/09/2010 e smi disciplinino i conferimenti dei rifiuti in discarica.

Per il punto c), richiamato il contenuto dell'art. 10 dell'AIA n° DPC026/02 del 23.07.2015 relativamente alla FOS (CER 19 05 03), si conferma il contenuto dell'art. 10 medesimo per quanto in argomento e saranno prese in considerazione le possibili modalità di conferimento in discarica dei quantitativi eccedenti il 10% indicato nei casi previsti.

I rappresentanti della società di gestione riferiscono che il contratto con il Civeta del 24/12/2015 e richiamato nel provvedimento di volturazione dell'AIA n° DPC026/77 del 28.04.2016 è esaustivo anche per quanto riguarda sia la tariffa che le operazioni di gestione post-operativa della discarica in capo alla Società Cupello Ambiente scarl. In merito ai contenuti ed alla conformità alla legge, delle garanzie finanziarie previste per l'avvio dell'impianto, i rappresentanti della Società Cupello Ambiente scarl presentano una bozza del contratto fidejussorio in merito al quale il Servizio si riserva di esprimere al più presto le proprie valutazioni.

Infine il Servizio, in ragione di queste tematiche valuterà la predisposizione di un provvedimento integrativo, se necessario, dell'AIA n° DPC026/02 del 23.07.2015 e successive modifiche. ... omissis...";

DATO ATTO che con nota prot.n. RA 0149949 del 29/06/2016, il SGR ha trasmesso copia del verbale del tavolo tecnico di cui al punto precedente ed ha comunicato l'emanazione di un provvedimento integrativo dell'A.I.A. n. DPC 026/02 del 23/07/2015 e dell'A.I.A. n. DPC 026/77 del 28/04/2016 ed un successivo provvedimento autorizzatorio riepilogativo in occasione della procedura di riesame; nella nota regionale inoltre si affrontano le tematiche relative alla produzione delle garanzie finanziarie previste dalla legge, anche alla luce delle disposizioni della nuova DGR n. 254 del 28/04/2016;



RICHIAMATO il DPGR n. 63 del 06/06/2016, con il quale il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti è stato nominato pro-tempore, Commissario Straordinario c/o il Consorzio CIVETA, assumendo tutti i poteri consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L.R. 36/2013;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e s.m.i.;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 29-bis e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

la **Cupello Ambiente Scral** con sede legale in c.da *“Valle Cena”* - 65051 Comune di Cupello (CH), a gestire la nuova discarica di servizio annessa al polo tecnologico per la gestione dei rifiuti urbani, ubicato in località c.da *“Valle Cena”*, n. 1 - 66051 Cupello (CH) a:

Art.1

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA NUOVA DISCARICA DI SERVIZIO (TERZO INVASO)

Il gestore Cupello Ambiente Scral procede all'esercizio della discarica nel rispetto degli elaborati progettuali approvati con AIA n. DPC026/02 del 23.07.2015 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamati nel presente provvedimento, nonché nel rispetto delle prescrizioni in esso riportate e dei chiarimenti di cui ai punti a), b) e c) di cui al verbale dell'incontro tenutosi in data 07.06.2016, citato in premessa. In particolare sono conferibili in discarica i rifiuti così identificati:

CER 19 12 12: scarti e sovralli derivanti dall'attività di preselezione meccanica dell'impianto di trattamento meccanico – biologico e della piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema differenziato, nel pieno rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i e dal D.M 27.09.2010 e s.m.i.;

CER 19 05 03 (FOS): la FOS derivante dalla linea di trattamento del RU indifferenziato dell'impianto di TMB se conforme a quanto disposto dalla DGR n. 1528/06 ed alle Direttive della DGR n. 400/04 e s.m.i., può trovare i seguenti reimpieghi:

- ripristini ambientali secondo quanto disposto dalla DGR n. 400/04 e s.m.i;
- come terra di ricopertura giornaliera, in purezza o in miscela con materiali inerti, nelle discariche durante la coltivazione delle stesse (*capping periodico*). Il quantitativo di FOS utilizzato per la ricopertura giornaliera non può comunque essere superiore al **10%** in peso di rifiuto mediamente conferito in discarica. Con le medesime procedure possono essere utilizzati anche i materiali prodotti dagli impianti di compostaggio e biostabilizzazione che non rispondono alle caratteristiche riportate nella **Tabelle A, B e C dell'Allegato 1 – “Direttiva FOS”** della DGR n. 1528 del 27.12.2006;
- nel caso in cui il CIVETA non trovi adeguato utilizzo della FOS nelle modalità di cui ai precedenti punti, previa comunicazione all'Autorità Competente sui quantitativi da smaltire e degli impedimenti tecnici/economici riscontrati, la FOS può essere smaltita in discarica nel pieno rispetto quanto prescritto dal D.Lgs 36/03 e s.m.i e dal D.M 27.09.2010;

CER 20 03 03 (residui della pulizia stradale) nel pieno rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i e dal D.M 27.09.2010;

RIFIUTI IN STATO DI ABBANDONO non altrimenti recuperabili e conformi alle caratteristiche della discarica, presenti nei territori dei Comuni del CIVETA, previo parere preventivo dell'ARTA Distretto territorialmente competente che accerta la conformità dei rifiuti da smaltire con la tipologia e le caratteristiche della discarica;



CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON TRATTATI

È fatto divieto di smaltimento di rifiuti non trattati. Nel caso in cui vi siano improrogabili ed eccezionali necessità di conferimento di rifiuti urbani non trattati, a causa di fermo impianto dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, possono essere smaltiti rifiuti urbani non trattati in discarica nel tempo necessario al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento, previa comunicazione, da parte del CIVETA e di Cupello Ambiente Scral, del quantitativo dei rifiuti non trattati da smaltire e il periodo di conferimento e l'adozione da parte dell'Autorità Competente di tutti i provvedimenti previsti dalla legge al fine di consentire il suddetto conferimento straordinario.

UTILIZZO DEL COMPOST FUORI SPECIFICA

Il **compost fuori specifica** (CER 19 05 03), derivante dalla linea di produzione del "compost di qualità" può trovare i seguenti reimpieghi:

- reimpresso nel ciclo produttivo;
- declassato e venduto per utilizzi previsti per il Compost Grigio (CG) di cui alle direttive della DGR n. 1528/06, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella B della stessa DGR;
- reimpiegato per gli utilizzi della FOS nel rispetto i limiti di cui alla tabella C della DGR n. 1528/06;
- nel caso in cui il CIVETA non trovi adeguato utilizzo del compost fuori specifica nelle modalità di cui ai precedenti punti, previa comunicazione all'Autorità Competente sui quantitativi da smaltire e degli impedimenti tecnici/economici riscontrati e l'adozione da parte della stessa Autorità dei provvedimenti di competenza, lo stesso compost fuori specifica può essere smaltito in discarica nel pieno rispetto quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i e dal D.M 27.09.2010;

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Si richiamano le disposizioni in materia fissate dalla L.R 16.06.2006, n. 17.

RIFIUTI AMMISSIBILI

Oltre a quanto sopra indicato si ribadisce che i rifiuti conferibili in discarica sono quelli disciplinati dalla normativa di cui al D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e dal successivo D.M. 27/09/2010 e s.m.i. per quanto compatibili.

Art. 2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA DELLA NUOVA DISCARICA (TERZO INVASO)

Durante la gestione della discarica il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali.

La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. Deve essere garantita la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione già installati nonché l'allontanamento in continuo del percolato prodotto, anche per gravità, impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione. Inoltre deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, nonché la rete di raccolta delle acque meteoriche.

È vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo discarica. Deve essere garantita la presenza di un battente di percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione, degli altri lotti di discarica, al minimo possibile, compatibilmente con il funzionamento dei sistemi di sollevamento del percolato medesimo e, comunque, non superiore a 0,50 m, a meno di anomalie che impediscano il regolare funzionamento del sistema che si dovessero verificare, che dovranno essere immediatamente comunicate all'Autorità competente ed all'ARTA. Nel caso in cui, in fase di gestione operativa, si dovessero riscontrare dei ristagni o accumuli di percolato, si dovrà intervenire mediante la realizzazione ad hoc di pozzi mediante trivellazioni verticali drenanti nell'ammasso di rifiuti e l'inserimento di una pompa di emungimento del liquame.

In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

Qualora si evidenziasse la presenza, negli eventuali sistemi di monitoraggio sottotelo della discarica, di liquame



che, per caratteristiche chimiche, risulti riconducibile ad infiltrazioni di acque di percolamento, se ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità competente, fornendo contestualmente indicazione dettagliata degli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza presso la discarica.

Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dalla movimentazione di rifiuti. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o animali randagi.

Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente recintato con un sistema di chiusura a giorno di altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello, da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso nell'eventualità di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi. Dovrà esserne inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo di discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato ed indicate la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione della discarica. L'area utilizzata deve essere delimitata con almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere battuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica.

Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla propagazione di polveri, il gestore è tenuto ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti.

Le modalità di gestione del gas di discarica previste per la fase di gestione operativa dovranno garantire il rispetto integrale delle condizioni di cui progetto approvato.

L'impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere gestito in modo tale da prevenire l'accumulo e ristagno all'interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere l'aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo della discarica.

I sistemi resi inservibili a seguito dell'assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere realizzati in modo tale da evitare qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati. Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combustibili o parzialmente combustibili non completamente estinti;

La viabilità di accesso alla discarica deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in tutti i periodi dell'anno.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della discarica collegate.

Entro 18 ore dal conferimento in discarica, tutti i fronti dei rifiuti scaricati, esposti all'atmosfera, devono essere completamente ricoperti con uno strato di materiale naturale o artificiale idoneo a garantire il contenimento delle emissioni di odori sgradevoli ed evitare il trasporto eolico dei rifiuti e l'accesso degli animali, presso tutte le aree della discarica ove non avviene il conferimento quotidiano dei rifiuti nonché evitare la propagazione di incendi. Il materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti dovrà essere compatibile con la necessità di garantire il rispetto degli aspetti estetici e paesaggistici.

E' fatto obbligo di prevedere, periodicamente, alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere preventivamente concordate con la AUSL competente, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati;

Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione operativa, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Competente ed all'ARTA.

Deve essere garantito il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

È fatto obbligo realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari.

Art. 3

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE POST OPERATIVA DELLA NUOVA DISCARICA (TERZO INVASO)

Entro dieci giorni dall'ultimazione dei conferimenti in discarica il gestore Cupello Ambiente Scral deve darne comunicazione all'Autorità competente che provvederà a richiedere all'ARTA le verifiche di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; l'ARTA nel relazione circa gli adempimenti di cui a detto art. 9 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. individuerà la tempistica entro al quale dovrà essere ultimata la copertura definitiva della discarica.

Entro il termine relativo all'ultimazione della copertura finale della discarica, il Gestore in oggetto dovrà comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione



successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio. Le modalità di chiusura e di post-gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., prevedendo una durata della fase di post-gestione operativa della discarica non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. il gestore della discarica deve notificare al Servizio scrivente, alla Provincia di Chieti, alla ASL, ed all'ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Art. 4
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE FINANZIARIE PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO
DELL'ESERCIZIO DELLA NUOVA DISCARICA (TERZO INVASO)

Le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate alla **DGR n. 254 del 28/04/2016**. A tale proposito si richiama il contenuto della nota regionale prot.n. RA/149949 del 29.06.2016.

Art. 5
VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

La validità del presente provvedimento è direttamente connessa a quella stabilita per l'AIA n. DPC 026/02 del 23/07/2015 e s.m.i., fissata al **23.07.2023**.

Art. 6
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

- a) Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale che viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta Cupello Ambiente Scral, in località C.da "Valle Cena" nel Comune di Cupello (CH);
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli Uffici del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Via Passolanciano, n. 75 - Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento a tutte le Autorità interessate ed al B.U.R.A.T. per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02/07/2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco Famoso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)

